

## AZIENDA SPECIALE ASEA

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA DELLO SBARRAMENTO DI CAMPOLATTARO, DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE E DEL VERSANTE IN DX IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DELLO SBARRAMENTO, (ART 36 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II) AI SENSI DELLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II. PROGETTO “INTERVENTO PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO FSC 2014-2020” - C.I.G.: \_\_\_\_\_ - CUP: E44G18000040001

### SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno 2020, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

#### TRA

L’Azienda Speciale ASEA con sede legale in Benevento Rocca dei Rettori Piazza Castello in persona del Presidente e Rappresentante Legale..... CF.....domiciliato per la sua carica a Benevento, presso la sede dell’Azienda Speciale ASEA, autorizzato ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto Aziendale ad impegnare legalmente e formalmente l’ASEA per il presente atto, di seguito Committente ;

#### E

- il professionista Dott./Ing....., iscritto all’Albo degli ..... della Provincia di ..... al n....., domiciliato, ai fini del presente contratto, in ....., C.F....., P. IVA ....., nella sua qualità di ..... (libero professionista ovvero legale rappresentante, Capogruppo del R.T.P costituito da ..... ecc.), in seguito denominato “Affidatario”;

**PREMESSO**

- che con deliberazione del Cda di questa Azienda Speciale ASEA, di cui all'Atto n. 2 del Verbale di seduta n. 9 del 23 luglio 2018, si approvava lo schema di Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016, per un importo complessivo di euro 700.000,00;

- che in data 23 luglio 2018 avveniva la derivante sottoscrizione del citato Accordo da parte di ASEA quale ente Gestore e Provincia di Benevento quale ente Concessionario, trasmesso, in pari data, prot. n. 3826, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ritrasmesso dalla stessa, debitamente sottoscritto, in data 19.09.2018 prot.n. 21571.;

- che con Delibera di Cda n. 11 del 11.09.2019, punto 3 odg, con la quale si approvava il DPRS - Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica della diga di Campolattaro e connesso Disciplinare di gara, redatto dal progettista incaricato ing. Giovanni Sportelli, e si approvava l'indizione della gara per l'affidamento della redazione delle verifiche sismiche della diga di Campolattaro;

- che la D.G. del MIT con nota, prot. n. U.0026956.07 del 07.11.2019, approvava il Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica della diga di Campolattaro con relativo cronoprogramma degli interventi;

- che.....;

- che, per ottemperare a quanto prescritto dall'Organo di Vigilanza della diga, Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla Rivalutazione Sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ai sensi della Legge

n.139/2004 e ss.mm.ii., delle NTC2018 e del DM 26.06.2014 (NTD2014,

“Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta”), si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi in oggetto;

- che l'importo del contratto di appalto, al netto dell'iva, ammontante ad euro 172.800,00 è ricompreso nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari, di importo economico sotto la soglia comunitaria;

- che il Committente con Deliberazione Commissariale n. del ..... 2020 ha provveduto all'indizione di una gara a mezzo di procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N.50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”;

- che l'incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del Codice e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni della Stazione appaltante e del R.U.P..

Sono da considerarsi allegati al presente contratto i documenti di seguito richiamati:

- a) Disciplinare di gara;
- b) DPRS - Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica;
- c) “Offerta tecnica” e relativi allegati, sottoscritta e presentata in sede di gara dall'Affidatario;

d) “Offerta economica”, sottoscritta e presentata in sede di gara dall’Affidatario;

In particolare si precisa che tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare, hanno valenza contrattuale anche se non richiamate nel presente Contratto, purché non in esso espressamente superate.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico relativo all’esecuzione di servizi di Ingegneria relativi alla rivalutazione sismica dello sbarramento di CAMPOLATTARO e delle relative opere complementari e accessorie, ai sensi della Legge n.139/2004 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Diga di CAMPOLATTARO sul fiume Tammaro - Progetto ”Intervento per l’incremento della sicurezza della Diga di CAMPOLATTARO FSC 2014-2020”.

Sono altresì incluse nell’appalto tutte le prestazioni che, sebbene sopra non menzionate, si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell’appalto.

#### **Art. 2 - Accettazione dell’incarico**

L’incarico professionale avrà inizio con la formale accettazione del professionista ed avrà termine con la sottoscrizione della rendicontazione finale di spesa.

#### **Art. 3–Interruzione dall’incarico**

Nel caso di interruzione dall’incarico da parte del professionista, per qualsiasi

causa, soggettiva ed oggettiva, allo stesso sarà corrisposto, a titolo di corrispettivo ed a tacitazione di ogni prestazione resa, il compenso in proporzione alla quota di avanzamento effettivo dei lavori svolti fino alla data di cessazione dell'attività, senza incremento per incarico parziale.

Il professionista dovrà dare immediata comunicazione almeno venti giorni prima della cessazione dell'incarico all'Azienda Speciale ASEA.

#### **Art. 4 - Elaborati occorrenti**

L'Azienda Speciale ASEA mette a disposizione del professionista il progetto della Diga di Campolattaro ed ogni altra documentazione connessa alle attività da svolgere per l'espletamento dell'incarico;

#### **Art.5 - Attività e finalità dell'appalto**

Il professionista svolgerà l'incarico in ottemperanza alle disposizioni di cui alle norme che si richiamano:

- Decreto Legge 29 marzo 2004 n. 79, così come convertito in Legge 1 agosto 2004, n° 139 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe";

- D.M. 14 gennaio 2008 – "NTC 2008 – Norme tecniche per le costruzioni", così come modificato ed aggiornato dal D.M. 17 gennaio 2018 – "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";

- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", con particolare riferimento per le Dighe all'art. 43 "Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi ed altre misure";

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 – "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta

(dighe e traverse) (NTD 2014).

L'obiettivo generale dell'azione di riqualificazione sismica deve comprendere i seguenti aspetti:

- Ricognizione della documentazione esistente e definizione ed esecuzione del piano di indagini.

- Studio sismotettonico per la definizione dell'azione

- Esecuzione delle verifiche sismiche: verifica della stabilità dello sbarramento, inteso come complesso della diga e delle annesse opere di scarico, e della compatibilità delle deformazioni indotte dall'evento sismico, sia nei riguardi del buon contenimento dell'invaso (cedimenti del coronamento), sia nei riguardi di porzioni della struttura fra loro adiacenti, ma differenziate per caratteristiche geometriche (cedimenti differenziali fra zone ad altezza diversa), o per rigidità dei materiali interessati (cedimenti differenziali fra zone di materiali diversi o al contatto fra le opere murarie);

Nel dettaglio: verifica di stabilità delle opere di scarico; pozzo di accesso alle camere di manovra delle paratoie in caverna degli scarichi di fondo; pozzo e cunicolo di accesso al cunicolo di ispezione longitudinale alla diga; cunicolo di ispezione in fondazione della diga; Parapetto paraonda; casa di guardia; gallerie di scarico di fondo e galleria di presa; pozzo di accesso alla camera di manovra in caverna dell'opera di presa; edificio alla sommità del pozzo di accesso agli organi di manovra degli scarichi di fondo; edificio alla sommità del pozzo di accesso agli organi di manovra del manufatto di presa; carichi di superficie a calice; vasca di dissipazione; canale di restituzione; paratie di contenimento in sponda Dx e Sx del corpo diga; edificio cabina elettrica; versante in sponda Dx.

### **Art. 6 - Competenze spettanti**

Il corrispettivo posto a base di gara per l'espletamento delle attività previste nell'incarico, è stato determinato ai sensi dell'art.6 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, in € 172.800,00 da assoggettare a ribasso d'asta, oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Il corrispettivo professionale aggiudicato, è pari ad € .....(Euro ...../.....) oltre oneri previdenziali e I.V.A., al netto del ribasso offerto in sede di gara di .....

L'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto e deve intendersi inclusivo di tutte le spese relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine o analisi necessarie. Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

### **Art. 7 - Durata**

Le attività in oggetto dovranno essere svolte entro 545 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni di cui al Disciplinare Tecnico Prestazionale comprensive dei relativi elaborati.

In detto tempo è compreso quello per l'esecuzione delle verifiche sismiche della casa di guardia esistente e per la redazione del relativo progetto esecutivo di adeguamento ai risultati delle verifiche sismiche.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di richiedere all'Affidatario la trasmissione di alcuni o di tutti i documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di richiedere un parere preventivo al superiore Organo di Vigilanza – Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Pertanto i tempi dell'appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile

giudizio della Stazione appaltante stessa, e fino all'ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato Organo di Vigilanza, senza che l'Affidatario dei servizi abbia nulla a pretendere al riguardo. Qualora, nel corso di dette revisioni, la Direzione Generale per le Dighe dovesse non ritenere in linea con gli obiettivi preposti quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti, l'appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere al riguardo.

#### **Art. 8 - Modalità di pagamento delle competenze**

I servizi, oggetto del presente affidamento, sono finanziati nell'ambito dei Finanziamenti FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54/2016 – “Intervento per l'incremento della sicurezza della Diga di CAMPOLATTARO”, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art.24 co.8 del Codice.

Il pagamento dei corrispettivi per la prestazione sarà effettuato dal Committente alle seguenti scadenze:

-20% di anticipazione sul valore del Contratto d'appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i., da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

-20% del restante aggiudicato, alla consegna dello Studio Sismotettonico per la definizione dell'azione sismica;

-20% del restante aggiudicato, alla consegna degli elaborati afferenti lo studio di Rivalutazione sismica dello sbarramento di CAMPOLATTARO e delle relative opere complementari e accessorie;

-40% del restante aggiudicato, ad avvenuta approvazione da parte della

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e dopo attestazione di conformità da parte del R.U.P., comunque entro sei mesi dalla consegna, a meno che la mancata approvazione non dipenda da fatti imputabili all'aggiudicatario.

Tutti i pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di documento fiscale da parte dell'appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del R.U.P., nonché quelle previste per legge.

I pagamenti saranno effettuati una volta ricevute le anticipazioni dall'Ente finanziatore, corredate da regolare fattura o da semplice ricevuta.

#### **Art. 9–Condizioni dello svolgimento del servizio**

Sono a carico dell'Affidatario del servizio tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del Disciplinare, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare.

#### **Art. 10–Collaudo/Verifica di conformità**

Il R.U.P., acquisito il parere positivo da parte della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, attesterà che il servizio fornito sia conforme alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara e sia in grado di soddisfare le richieste del Disciplinare.

#### **Art. 11–Penali**

L’Affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto e della esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a ciascuna delle fasi temporali in cui è suddiviso l’appalto, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 1,00 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’Affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La

richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 12–Obbligazioni dell’Affidatario del servizio**

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel Disciplinare, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto precisato nel Disciplinare;

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;

- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni che verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi

responsabili.

### **Art. 13–Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro**

L’Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire un elevato livello qualitativo del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del Contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al Disciplinare e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto dal Disciplinare;

- inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali.

L’Affidatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 14–Obblighi di riservatezza**

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

Contratto.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

#### **Art. 15–Trattamento dei dati**

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 16–Danni e responsabilità**

L'Affidatario solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite

dall'Affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

### **Art. 17–Cauzione definitiva e garanzie**

L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Inoltre, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare una garanzia a titolo di

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Detta garanzia, dovrà essere

prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell'oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Stazione appaltante.

La mancata presentazione da parte dell'Affidatario della polizza di garanzia comporterà l'esonero del Committente dal pagamento del corrispettivo di Contratto e costituirà causa di rescissione del Contratto stesso.

#### **Art. 18–Divieto di cessione del Contratto**

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione medesima.

#### **Art. 19–Subappalto**

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità. Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario.

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del

subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da subappaltare, è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

#### **Art. 20–Obblighi di tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del Contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti Contratti alla

Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

#### **Art. 21–Clausola risolutiva espressa e risoluzione del Contratto**

Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del Contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del Contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. N 187/2010;

- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'Art. 2 della Legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 e ss.mm.ii.;

- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 252/1998. La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La risoluzione comporterà l'incameramento da parte della Stazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione definitiva. Con la risoluzione del Contratto sorgerà per l'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese. L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del Contratto. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

### **Art. 22–Proprietà delle risultanze**

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione appaltante e, pertanto, restano assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa.

L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare.

### **Art. 23–Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme

pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **Art. 24–Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'incarico di cui al presente Contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute, nel termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento, al giudizio della Magistratura Ordinaria, Foro di Benevento, ove ha sede Azienda Speciale ASEA.

Rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 25– Norme di rinvio alle disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 26 – Registrazione e spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 27 – Dichiarazione**

Il sottoscritto professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità

di avere i requisiti di legge e di non essere in condizioni di incompatibilità con l'incarico affidatogli.

**Art. 28–Allegati**

Comunicazione del Professionista di accettazione dell'incarico.

Il presente atto si compone di numero 21 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**IL PROFESSIONISTA**